



COMUNE DI LATINA

Dipartimento VIII

Attività Produttive Gare e Contratti

Servizio SUAP – AAPP su Aree Pubbliche e Private

AVVISO PUBBLICO PER IL CENSIMENTO DELLE BOTTEGHE E DELLE ATTIVITÀ STORICHE

IL DIRIGENTE

Considerato che con Avviso Pubblico prot. n.33236 del 01.03.2023 è stato avviato il censimento delle attività storiche esercitate in edicole destinate alla rivendita di giornali e riviste nonché presso posteggi in mercati e fiere di valenza storica presenti sul territorio comunale, da iscriversi nell'Elenco regionale di cui all'art.3 comma 2 della citata L.R. n.1/2022;

Preso atto che la suddetta L.R. n.1/2022 è stata modificata con Legge Regionale 10 dicembre 2024 n. 20 recante: "Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il Governo. Misure per la semplificazione e disposizioni varie" la quale, tra l'altro, all'art.60 stabilisce quanto segue:

- al comma 1 dell'art.2, alla lettera a) dopo le parole: "da almeno settanta anni" sono inserite le seguenti: "o cinquanta anni nel caso delle città di fondazione";
- al comma 1 dell'art.2, alla lettera c) dopo le parole: "da almeno cinquanta anni" sono inserite le seguenti: "o trenta anni nel caso delle città di fondazione";
- al comma 1 dell'art.2, alla lettera d) dopo le parole: "da almeno cinquanta anni" sono inserite le seguenti: "o trenta anni nel caso delle città di fondazione";
- all'art.6 al comma 1 dopo le parole "da almeno settanta anni" sono inserite le seguenti: "o cinquanta anni nel caso delle città di fondazione";
- all'art.6 al comma 2 dopo le parole "da almeno cinquanta anni" sono inserite le seguenti: "o trenta anni nel caso delle città di fondazione";

Preso altresì atto del conseguente adeguamento del Regolamento regionale 11 agosto 2022 n.11 recante "Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale n.1 del 10 febbraio 2022 (Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e le attività storiche)" per effetto del Regolamento regionale 12 febbraio 2025 n.3, il quale all'art.1 stabilisce che: "Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del r.r. 11/2022, è inserita la seguente b bis) città di fondazione: le città previste all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 20 novembre 2001, n.27 (Interventi per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione delle città di fondazione) e successive modifiche";

Dato atto che l'art.1 della suddetta Legge Regionale 20 novembre 2001 n.27 individua, tra le altre, il Comune di Latina quale città di fondazione;

Ritenuto, pertanto, di dover rinnovare il suddetto Avviso Pubblico prot. n. 33236 del 01.03.2023, al fine di adeguarlo ai suddetti interventi del legislatore regionale;

Viste:

- la L.R. n.22 del 6 novembre 2019 recante: “Testo Unico sul Commercio” e in particolare l’art.51 intitolato: “Riconoscimento dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche e loro valorizzazione”;
- la L.R. n.1 del 10 febbraio 2022 recante: “Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche” come modificata con Legge Regionale 10 dicembre 2024, n. 20;
- il Regolamento regionale del Lazio n. 11 del 11 agosto 2022 recante “Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale n.1 del 10 febbraio 2022 (Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e le attività storiche)” come modificato con il Regolamento regionale 12 febbraio 2025 n.3;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- il Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche approvato con Deliberazione di C.C. n.40/2018;
- il Piano del Commercio sulle Aree Pubbliche approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75/2021 del 10.08.2021;

Preso atto che il richiamato Regolamento n.11/2022 demanda ai Comuni facenti parte del territorio regionale il censimento delle attività storiche al fine della loro iscrizione nell’Elenco Regionale delle botteghe e attività di cui alla predetta L.R. n.1/2022;

Considerato che:

- l’art.2 comma 1 lett. a) della richiamata L.R. n.1/2022 come sopra modificato stabilisce che, tra le altre, si devono intendere per botteghe e attività storiche: *“locali e botteghe connotati da valore storico-artistico e architettonico, destinati ad attività di commercio, somministrazione, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie, cartolibrerie, svolte continuamente anche da soggetti diversi in modo documentabile da almeno settanta anni **o cinquanta anni nel caso di città di fondazione**;*
- l’art.2 comma 1 lett. b) della richiamata L.R. n.1/2022 stabilisce che, tra le altre, si devono altresì intendere per botteghe e attività storiche: *“i locali storici tradizionali individuati ai sensi dell’art.52, comma 1 bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2022 n.137) e successive modifiche”;*
- l’art.2 comma 1 lett. c) della richiamata L.R. n.1/2022 come sopra modificato stabilisce che, tra le altre, si devono intendere per botteghe d’arte e antichi mestieri: *“le botteghe d’arte e di antichi mestieri, botteghe nelle quali sono svolte in modo documentabile da almeno cinquanta anni, **o trenta nel caso delle città di fondazione**, attività artistiche consistenti in creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, comprese quelle che richiedono l’impegno di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione regionale, e attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni, prevalentemente manuali, e tecniche di produzione derivanti da tradizioni, usi o culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d’arte, dell’antiquariato e da collezione”;*
- l’art. 2 comma 1 lett. d) della richiamata L.R. n.1/2022 come sopra modificato stabilisce che, tra le altre, si devono intendere per attività storiche e tradizionali le *“attività di commercio e somministrazione in sede fissa, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie, cartolibrerie ed edicole, svolte, in modo documentabile, continuativamente, nel medesimo locale, da almeno cinquanta anni **o trenta anni nel caso delle città di fondazione**, con la stessa tipologia di vendita, somministrazione o lavorazione e di cui siano mantenute l’identità e le caratteristiche originarie dell’attività, restando ininfluenti l’eccellenza degli arredi, il valore storico, artistico, architettonico della bottega storica in cui detta attività si svolge”;*
- l’art.6, comma 1: *“Le attività di commercio su aree pubbliche anche di pregio e turistiche [...] istituite, da almeno settanta anni **o cinquanta anni nel caso delle città di fondazione**, con appositi provvedimenti e svolte continuativamente, per il medesimo periodo e in modo documentabile, dagli stessi soggetti ricompresi negli elenchi nominativi o atti autorizzativi originari, loro discendenti o eredi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 bis e 52 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche”;*
- l’art.6, comma 2: *“Le attività di cui al comma 1, ovvero le stesse attività ma istituite da almeno cinquanta anni **o trenta anni nel caso delle città di fondazione** e da chiunque esercitate, possono accedere alle risorse di cui all’articolo 12, comma 4, ai fini della riqualificazione e adeguamento delle strutture, dell’eventuale adozione di un banco-tipo approvato dai comuni nonché dell’ammodernamento dell’esercizio dell’attività svolta”;*

Considerato altresì che l'art.3 comma 6 del richiamato Regolamento regionale del Lazio n.11/2022 stabilisce che: *“Le imprese che fanno parte dei mercati e delle fiere di valenza storica di cui all'articolo 51 del Testo Unico del Commercio, possono presentare al Comune richiesta di iscrizione all'elenco regionale a mezzo delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale ovvero delle Associazioni di gestione dei servizi mercatali di cui all'articolo 39, comma 1, lettera z), del Testo Unico del Commercio “;*

Precisato che, per quanto previsto dall'art.2 comma 2 della predetta L.R. n.1/2022, ai fini del riconoscimento di attività storica non sono ostativi:

- a) l'eventuale utilizzo di nuove tecnologie nel processo creativo e produttivo, purché non sostituisca completamente l'attività artigianale;
- b) l'utilizzo di nuove tecnologie funzionali alla promozione commerciale, alla relazione con il cliente o alle forme di collaborazione con altre attività;
- c) la sospensione dell'attività per un periodo continuativo non superiore a dodici mesi, salvo proroga, da parte del comune, in caso di comprovata necessità;

Considerato altresì che l'art.3 del richiamato Regolamento regionale del Lazio n.11/2022 stabilisce che i Comuni debbano provvedere al censimento delle suddette attività economiche storiche;

Considerato altresì che:

- il presente avviso, emanato in conformità all'art.3 della richiamata L.R. n.1/2022 e s.m. e sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal predetto Regolamento attuativo n. 11/2022 e s.m., è finalizzato al censimento delle botteghe e delle attività economiche storiche;
- le risultanze del suddetto censimento saranno comunicate alla Regione Lazio ai fini della iscrizione in apposito Elenco Regionale;

Dato atto che l'art.4 della citata L.R. n.1/2022 stabilisce:

- comma 1: per l'attuazione della presente legge i comuni, in conformità al principio di sussidiarietà, possono adottare provvedimenti per la salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, anche mediante la riduzione dei canoni di locazione o di altri oneri su immobili di loro proprietà;
- comma 2: la Giunta Regionale concede contributi ai proprietari e ai gestori delle botteghe e attività storiche nonché ai comuni che intendano adottare i provvedimenti di cui al comma 1;

Dato altresì atto che per quanto previsto dall'art.5 del citato Regolamento attuativo n. 11/2022:

1. A seguito dell'iscrizione nell'Elenco regionale la direzione regionale competente rilascia all'operatore economico un attestato che riporta:

- a) la denominazione sotto cui è esercitata l'attività economica;
- b) la sede in cui la medesima attività è condotta in maniera prevalente ai fini del riconoscimento della valenza storica, artistica e architettonica;
- c) la sezione in cui l'attività economica è iscritta in ragione della specifica fattispecie;
- d) il numero e gli estremi di iscrizione;
- e) l'indicazione del legale rappresentante al momento del riconoscimento.

2. Ad ogni attività economica iscritta nell'Elenco regionale è altresì consegnata copia del logo come definito con apposita deliberazione della giunta regionale e riportante la dicitura: *“Bottega e attività storica del Lazio”;*

Tanto premesso e considerato,

RENDE NOTO

che, secondo le seguenti modalità, è indetto Avviso pubblico per il censimento delle botteghe e delle attività storiche presenti sul territorio comunale al fine della loro iscrizione nell'Elenco Regionale delle botteghe e attività storiche di cui alla predetta L.R. n.1/2022;

1. Requisiti di partecipazione

1.1 Previsti dall'art.2 lett. a) della richiamata L.R. n.1/2022:

Locali e botteghe "connotati da valore storico-artistico e architettonico, destinati ad attività di commercio, somministrazione, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie, cartolibrerie, svolte continuamente anche da soggetti diversi in modo documentabile da almeno **cinquanta anni**";

1.2 Previsti dall'art.2 lett. b) della richiamata L.R. n.1/2022:

Locali storici tradizionali individuati ai sensi dell'art.52, comma 1 bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2022 n.137) e successive modifiche";

1.3 Previsti dall'art.2 lett. c) della richiamata L.R. n.1/2022:

Le botteghe d'arte e di antichi mestieri "nelle quali sono svolte in modo documentabile da almeno **trenta anni**, attività artistiche consistenti in creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, comprese quelle che richiedono l'impegno di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione regionale, e attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni, prevalentemente manuali, e tecniche di produzione derivanti da tradizioni, usi o culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione";

1.4 Previsti dall'art.2 lett. d) della richiamata L.R. n.1/2022:

Attività di "commercio e somministrazione in sede fissa, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie, cartolibrerie ed edicole, svolte, in modo documentabile, continuamente, nel medesimo locale, da almeno **trenta anni**, con la stessa tipologia di vendita, somministrazione o lavorazione e di cui siano mantenute l'identità e le caratteristiche originarie dell'attività, restando ininfluenti l'eccellenza degli arredi, il valore storico, artistico, architettonico della bottega storica in cui detta attività si svolge";

1.5 Previsti dall'art.6 della richiamata L.R. n.1/2022:

- **comma 1:** "attività di commercio su aree pubbliche anche di pregio e turistiche [...] istituite, da almeno **cinquanta anni**, con appositi provvedimenti e svolte continuamente, per il medesimo periodo e in modo documentabile, dagli stessi soggetti ricompresi negli elenchi nominativi o atti autorizzativi originari, loro discendenti o eredi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 bis e 52 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche";
- **comma 2:** "Le attività di cui al comma 1, ovvero le stesse attività ma istituite da almeno **trenta anni** e da chiunque esercitate [...];

1.6. Requisiti di onorabilità e dei requisiti professionali di cui all'art.6 della L.R. n.22/2019; non aver subito l'applicazione delle misure antimafia di cui al D.Lgs. n.159/2011 (per quanto disposto dall'art.71, comma 5 del D.Lgs. 59/2010, in caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali - nonché delle misure di prevenzione di cui all'art.67 del D.Lgs. n.159/2011 - devono essere posseduti dal Legale Rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252);

2. Presentazione e modalità di presentazione della domanda

La domanda, debitamente compilata e affrancata con marca da bollo di valore pari a € 16,00, dovrà essere presentata esclusivamente via PEC all'indirizzo **protocollo@pec.comune.latina.it** utilizzando i modelli e la relazione allegati **A), B), C), D), E), F)** e **1)** al presente avviso.

L'oggetto della PEC dovrà recare la dicitura: "**CENSIMENTO BOTTEGHE E ATTIVITÀ STORICHE**".

Per quanto stabilito dall'art.3 comma 6 del richiamato Regolamento regionale n. 11/2022, le imprese del Commercio su Area Pubblica: "[...] possono presentare al Comune richiesta di iscrizione all'elenco regionale a mezzo delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale ovvero delle associazioni di gestione dei servizi mercatali di cui all'articolo 39, comma 1, lettera z), del Testo Unico del Commercio";

Modalità diverse di presentazione saranno considerate irricevibili.

Tempi di presentazione delle domande. Si stabilisce **di non prevedere** un termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione per le motivazioni di seguito rappresentate:

(1) il presente Bando non si fonda su un principio competitivo fra gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione;

(2) il richiamato Regolamento regionale n. 11/2022 dispone all'art.4 la possibilità per gli operatori economici interessati di essere inseriti nel predetto Elenco Regionale senza soluzione di continuità:

- comma 4: *“Ferma restando la trasmissione d’ufficio da parte del comune alla Regione dell’elenco delle attività economiche in possesso dei requisiti per essere iscritte nell’Elenco regionale, i legali rappresentanti delle attività economiche possono, in qualsiasi momento, presentare istanza di iscrizione all’Elenco regionale presso il comune sul cui territorio si svolge l’attività, il quale procede all’istruttoria e, in caso di esito positivo, trasmette la relativa richiesta di iscrizione alla Regione”;*
- comma 6: *“l’aggiornamento dell’Elenco regionale è effettuato dalla direzione regionale competente su richiesta del Comune e previa verifica, da parte dello stesso, della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in capo all’attività economica per la quale si richiede l’iscrizione”;*
- comma 7: *“Qualora l’attività economica acquisisca successivamente all’iscrizione nell’Elenco regionale i requisiti per l’iscrizione in una diversa sezione dell’Elenco stesso, il legale rappresentante presenta istanza debitamente documentata al Comune competente che, effettuata l’istruttoria, ne trasmette l’esito alla Direzione regionale competente ai fini dell’adozione del provvedimento di trasferimento ad altra sezione dell’Elenco regionale stesso”;*

3.Contenuto della domanda

A pena di inammissibilità alla presente procedura, la domanda di partecipazione deve essere redatta in aderenza ai modelli **A), B), C), D), E), F) e 1)**;

4. Cause di esclusione

- mancanza dei requisiti di partecipazione prescritti al punto n.1 del presente Bando;
- presentazione delle domande in modo difforme rispetto a quanto precedentemente stabilito nel presente Avviso e/o in modo incompleto e/o illeggibile e/o senza la debita sottoscrizione in calce da parte del richiedente;
- mancata affrancatura della domanda tramite apposizione di una marca da bollo di valore pari a € 16,00;
- mancanza degli allegati previsti;
- sottoscrizione di dichiarazioni mendaci;

N.B. [I provvedimenti comunali citati sono consultabili sul sito internet istituzionale dell’Ente “www.comune.latina.it” nella sezione “Trasparenza”; le Leggi e i Regolamenti regionali sono consultabili sul sito internet istituzionale della Regione Lazio “<https://www.regione.lazio.it/>” oppure sul sito internet del Bollettino Ufficiale Regionale “<https://www.regione.lazio.it/bur>” nonché sulla piattaforma on-line Normattiva Regioni a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri “<https://www.normattiva.it/mfr/>”]

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire, entro il termine di sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D.Lgs. 104/2010 oppure, entro centoventi giorni decorrenti dallo stesso termine, al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 1199/1971.

Il presente Avviso:

- è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Latina e sul sito internet istituzionale del Comune di Latina nella Sez. Avvisi e Bandi;
- è trasmesso via PEC alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Per eventuali informazioni:

- Telefono: 0773.652937; 0773.652927
- Mail Resp. del procedimento: giorgio.specioso@comune.latina.it;
- PEC del Servizio: protocollo@pec.comune.latina.it.
- Indirizzo del Servizio: Piazza del Popolo n.14;
- Sito internet: www.comune.latina.it

Allegati

A), B), C), D), E), F) e 1): Domande di partecipazione;

1) Relazione illustrativa.

Il Resp. del proc.

Dott. Giorgio Specioso

IL DIRIGENTE

Ing. Paolo Rossi